



8148/16

Espresso

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto
Ricorso ex art.
170 T.U. spese
giustizia.
Impugnazione
liquidazione CTU

Composta da:

- Dott. Massimo Dogliotti - Presidente - R.G.N. 22603/15
- Dott. Vittorio Ragonesi - Consigliere -
- Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere - Cron. 8148
- Dott. Andrea Scaldaferrì - Consigliere - Rep.
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere - Ud. 18/01/16

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

LCV , elettivamente domiciliato in
 Roma, via Ippolito Nievo, presso lo studio dell'avv.
 Stefania Onorato, rappresentato e difeso dall'avv.
 Nicandro Biasiello, per procura speciale in calce al
 ricorso, che indica per le comunicazioni relative al
 processo il fax n. X e la p.e.c.

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 con il numero 355
 del 18/01/2016
 è richiesto il pagamento
 di un contributo di parte
 disposto dalla legge

X

- ricorrente -

nei confronti di

355 GB , elettivamente domiciliata in
 2016 Roma, via Sicilia 50, presso lo studio dell'avv. Luigi
 Napolitano, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo

Broggi



Laudanno, giusta procura speciale in calce al
controricorso, che indica per le comunicazioni relative
al processo il fax n. X e la p.e.c.
X ;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Nola, emessa il 6
febbraio 2015 e depositata il 12 febbraio 2015, n. R.G.
936/2014;

Rilevato che

1.LCV ha proposto ricorso,
ex art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
depositato il 2 maggio 2014, con il quale il
Tribunale di Nola ha liquidato il compenso
spettante al C.T.U. GB per
la consulenza espletata nel procedimento di
volontaria giurisdizione (n. 2371/2011
R.G.V.G.). Ha dedotto il ricorrente la nullità
della consulenza per violazione del
contraddittorio in relazione alla
pretermissione dei difensori delle parti con
conseguente esclusione del diritto al compenso,
la violazione e falsa applicazione di legge
essendo stato il compenso liquidato in misura
eccessiva rispetto al valore dell'opera svolta
dall'ausiliaria, l'inapplicabilità del criterio
delle vacanze dovendosi il compenso liquidare
entro i limiti edittali fissati dall'art. 24

Bsep



del DPR n. 115/2002.

2. Si è costituita la B che ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso non è stato notificato al P.M. che aveva pure partecipato al procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 70 c.p.c.
3. Il Tribunale di Nola ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese del procedimento.
4. Ricorre per cassazione LCV affidandosi a quattro motivi di ricorso illustrati da memoria difensiva.
5. Si difende con controricorso GB

Da parte della controricorrente si eccepisce invece il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di MI litisconsorte necessaria, in quanto parte sia pure non costituita nel giudizio a quo. Eccezione che deve ritenersi infondata per essere la parte in questione stata raggiunta dalla notificazione del ricorso per cassazione.

Ritenuto che

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70 e 102 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. Pretermissione di litisconsorte necessario. Nullità dell'ordinanza impugnata e dell'intero giudizio di opposizione. Secondo il ricorrente, non essendo stato notificato al

Brojs



P.M. il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 170 T.U. sulle spese giudiziali, è mancata una delle parti che hanno partecipato al giudizio nel quale è stata espletata la c.t.u. e tale pretermissione ha determinato la nullità del procedimento e dell'ordinanza impugnata.

7. Il motivo è infondato non potendosi attribuire al P.M. la qualità di parte del presente processo neanche sotto il profilo della sua ipotetica legittimazione a impugnare la liquidazione degli onorari della consulenza tecnica svoltasi nel giudizio di cui era parte.

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 90 disp. att. c.p.c. e 170 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 62 e 194 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Nullità della C.T.U. resa nel giudizio a quo. Non spettanza di alcun compenso. Il ricorrente richiama tutte le nullità ascritte alla consulenza tecnica per asserire la non debenza di alcuna somma da parte del consulente.

9. Il motivo è inammissibile perché la sede per far valere la nullità della consulenza tecnica, era quella del giudizio di merito nel quale non è stata accertata ma è stata espressamente esclusa.

Borj



10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 115/2002. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 (in G.U. 5 agosto 2002 n. 182). Non conformità né corrispondenza della liquidazione del compenso contenuta nel decreto ai criteri legali. Il ricorrente ritiene che non sia stata valutata adeguatamente la consulenza sotto il profilo del pregio dell'opera svolta a fronte di una scarsa qualità della stessa. Inoltre il ricorrente lamenta che sia stata omessa qualsiasi motivazione in ordine al tempo, al numero e al valore delle vacanze.
11. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319 e dell'art. 24 D.M. 30 maggio 2002. Inapplicabilità nella specie del criterio delle vacanze. Il ricorrente censura la decisione impugnata per aver ritenuto che la liquidazione del compenso al C.T.U. sia stata corretta laddove ha applicato congiuntamente il criterio delle vacanze e quello tabellare (specificamente dell'art. 24 del t.u. in materia di perizia psichiatrica) mentre avrebbe dovuto applicare il solo criterio tabellare dato che l'attività rimessa al c.t.u. non presenta alcuna complessità e varietà tali da esorbitare

Braps



dall'ambito di una perizia psicologica.

12. I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica e giuridica sono infondati. Premesso che è sicuramente preclusa in questa sede la censura relativa all'asserito scarso pregio della consulenza va rilevato che il Tribunale di Nola ha ampiamente e correttamente risposto alle stesse censure sollevate nei confronti del provvedimento di liquidazione dell'onorario. Il criterio della liquidazione tabellare è cumulabile rispetto a quello delle vacanze nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacanze (cfr. Cass. civ. sezione I n. 6019 del 25 marzo 2015 e sezione II n. 17685 del 28 luglio 2010). La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in cassazione se non ai sensi del nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. che consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto

Bras



decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e secondo la giurisprudenza di questa Corte anche nel caso di inesistenza della motivazione (Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014). Ipotesi che non ricorrono nel caso in esame in cui tutta l'attività svolta dal consulente, riferibile a tre specifici quesiti, non è apparsa al Tribunale di Nola riconducibile alla consulenza psicologica (che ha invece contraddistinto la parte della consulenza dedicata all'affidamento dei figli) trattandosi di un mero accertamento ricognitivo e fattuale in ordine alle abitudini di vita, all'attività lavorativa svolta, alle condizioni dell'abitazione, alla situazione personale del minore, sotto il profilo della cura e dell'educazione, alla predisposizione di un piano programmatico per l'esercizio del diritto di visita. Infine appare irrituale, perché non risulta proposta in precedenza, la censura relativa alla omessa motivazione in ordine al tempo, al numero e al valore delle vacanze, mancata specificazione che peraltro viene dedotta senza la necessaria autosufficienza del ricorso sul punto e a fronte di una liquidazione che chiaramente consente la determinazione della parte del compenso liquidata per vacanze, con la conseguente riferibilità all'attività relativa

Brups



ai quesiti menzionati dal Tribunale di Nola e possibilità di controllo del quantum del compenso attribuito in relazione a tale attività.

13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 1.700 euro di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2016.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Massimo Dogliotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 22 APR. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA